



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 79 DEL 06/05/2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 2, DELLA LEGGE 689/1981.**

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di maggio alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6 bis della Legge 24 Luglio 2008 n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 ha modificato l'art. 16 comma 2 della legge 689/1981 attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e massimo previsti dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 (da 25,00 a 500,00 €) un diverso importo di pagamento in misura ridotta in deroga a quanto previsto all'art. 16 comma 1 della stessa legge 689/1981 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Considerato che tale facoltà prevista dal legislatore statale è utile per la modulazione della sanzione in sede di pagamento in misura ridotta, per adeguare le stessa alla gravità del fatto e svolgere con ciò una più adeguata ed utile azione di prevenzione attraverso la deterrenza della sanzione;

Preso atto che la tutela del decoro e dell'igiene urbana costituiscono valore sensibilmente avvertito nella collettività anche in relazione alle particolari modalità di espletamento della raccolta differenziata che si fondano sulla partecipazione attiva dei cittadini al preciso rispetto delle prescrizioni in cui la raccolta è articolata;

Dato atto che il Corpo di Polizia locale unitamente al personale del settore ambiente, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di abbandono rifiuti e di degrado ambientale, sono impegnati nelle attività di verifica e controllo in merito ai comportamenti dei cittadini inerenti la gestione della raccolta dei rifiuti ed il rispetto del decoro urbano;

Dato atto che il personale del Corpo di Polizia locale è incaricato di reprimere, con l'applicazione delle dovute sanzioni amministrative, i comportamenti che violano le norme di regolamenti ed ordinanze comunali inerenti la gestione dei rifiuti;

Considerato che il vigente "Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 23.11.2006, prevede sanzioni da 25,00 a 500,00 euro con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 50,00 per ciascuna violazione commessa;

Considerato che l'importo delle sanzioni sopracitato, appare in tutta evidenza inadeguato a costituire un valido deterrente per evitare i comportamenti vietati dal Regolamento gestione rifiuti;

Ritenuto utile provvedere a graduare ed articolare la somma di denaro per assolvere al pagamento in misura ridotta così da proporzionare la sanzione alla gravità del fatto alla luce delle motivazioni sopra esposte;

Ritenuto pertanto opportuno, in applicazione dell'art 16, comma 2 della L. 689/1981, prevedere i seguenti importi per il pagamento in misura ridotta per le violazioni alle norme del vigente "Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati":

<b>per le violazioni alle norme previste da:</b>	<b>Pagamento in misura ridotta</b>
<b>art. 49 lett. a) per le violazioni alle norme dell'art. 11: abbandono, scarico e deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto se riguarda rifiuti non pericolosi o speciali e non ingombranti</b>	<b>€. 400,00</b>
<b>Art. 49 lett. b): per le violazioni alle norme dell'art 11: conferimento dei rifiuti con modalità non conformi:</b>	
• punto 1)	<b>€. 200,00</b>
• punto 2)	<b>€. 300,00</b>
<b>Art. 49 lett. c)</b>	<b>€. 150,00</b>
<b>Art. 49 lett. d)</b>	<b>€. 150,00</b>
<b>Art. 49 lett. e)</b>	<b>€. 150,00</b>
<b>Art. 49 lett. f)</b>	<b>€. 200,00</b>

<b>Art. 49 lett. g) per violazioni alle norme dell'art. 40: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:</b>	
<b>se il conferimento riguarda i rifiuti urbani</b>	<b>€. 500,00</b> fatta salva l'applicazione delle norme del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e delle leggi in materia
<b>se il conferimento riguarda rifiuti speciali</b>	<b>€. 500,00</b> fatta salva l'applicazione delle norme del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e delle leggi in materia
<b>se il conferimento riguarda rifiuti pericolosi</b>	<b>€. 500,00</b> fatta salva l'applicazione delle norme del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e delle leggi in materia
<b>Art. 49 lett. h) per violazioni alle norme dell'art. 46: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali</b>	<b>€. 167,00</b>

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'art. 3 della L. 241/1990;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento.
2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981, gli importi delle somme da pagare in misura ridotta per estinguere l'illecito derivante dall'inosservanza delle norme previste dal vigente "Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati", con ogni effetto liberatorio riferito alla sola sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di seguito indicata:

<b>per le violazioni alle norme previste da:</b>	<b>Pagamento in misura ridotta</b>
<b>art. 49 lett. a) per le violazioni alle norme dell'art. 11: abbandono, scarico e deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto se riguarda rifiuti non pericolosi o speciali e non ingombranti</b>	<b>€. 400,00</b>
<b>Art. 49 lett. b): per le violazioni alle norme dell'art 11: conferimento dei rifiuti con modalità non conformi:</b>	
• punto 1)	<b>€. 200,00</b>
• punto 2)	<b>€. 300,00</b>
<b>Art. 49 lett. c)</b>	<b>€. 150,00</b>
<b>Art. 49 lett. d)</b>	<b>€. 150,00</b>
<b>Art. 49 lett. e)</b>	<b>€. 150,00</b>
<b>Art. 49 lett. f)</b>	<b>€. 200,00</b>
<b>Art. 49 lett. g) per violazioni alle norme dell'art. 40: smaltimento di rifiuti attraverso</b>	

<b>pozzetti stradali:</b>	
<b>se il conferimento riguarda i rifiuti urbani</b>	<b>€. 500,00</b> fatta salva l'applicazione delle norme del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e delle leggi in materia
<b>se il conferimento riguarda rifiuti speciali</b>	<b>€. 500,00</b> fatta salva l'applicazione delle norme del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e delle leggi in materia
<b>se il conferimento riguarda rifiuti pericolosi</b>	<b>€. 500,00</b> fatta salva l'applicazione delle norme del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e delle leggi in materia
<b>Art. 49 lett. h) per violazioni alle norme dell'art. 46: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali</b>	<b>€. 167,00</b>

3. Di dare atto che è fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal citato Regolamento.
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Comando di Polizia Locale del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) per i conseguenti adempimenti nell'ambito dei controlli di competenza.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO  
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE  
SCARPARI EMILIO